

## AGEVOLAZIONI

---

### **Premi di risultato. Nessuna sanzione per la CU tardiva**

di Lucia Recchioni

Con la [circolare Ade 5/E/2018](#) di ieri, 29 marzo, sono stati forniti alcuni importanti chiarimenti riguardo alle novità normative che hanno recentemente interessato la disciplina in tema di **detassazione dei premi di risultato** e di **welfare aziendale**.

Più in particolare, il chiarimento di prassi si sofferma sulle **novità** introdotte:

- con la **Legge di Bilancio 2017** ([articolo 1, commi da 160 a 162, L. 232/2016](#));
- con l'[articolo 55 D.L. 50/2017](#);
- e con la **Legge di Bilancio 2018** ([articolo 1, commi 28 e 161, L. 205/2017](#)).

Pare innanzitutto utile ricordare che la disciplina agevolativa, introdotta con la **Legge di Stabilità 2016** ([articolo 1, commi da 182 a 189, L. 208/2015](#)), prevede l'applicazione di un'**imposta sostitutiva** pari al **10%**:

- sui **premi di risultato** la cui corresponsione è legata a incrementi di produttività, redditività, qualità, efficienza e innovazione,
- sulle somme erogate sotto forma di **partecipazione agli utili dell'impresa**.

Grazie alle recenti modifiche normative l'agevolazione è stata tuttavia **potenziata**. Con il primo dei richiamati interventi (**Legge di Bilancio 2017**), infatti:

- il regime di favore è stato esteso, **dal 2017**, a tutti i lavoratori che nell'anno precedente hanno percepito un reddito di lavoro dipendente non superiore a **80.000 euro annui** (in luogo del più basso limite di **50.000 euro** prima previsto);
- è stato innalzato l'importo del **premio** che può essere assoggettato ad **imposta sostitutiva** che è diventato pari a **3.000 euro** e non più a 2.000 euro; è stato inoltre innalzato il limite previsto per le aziende che adottano il coinvolgimento paritetico dei lavoratori nell'organizzazione del lavoro, oggi pari ad **euro 4.000**;
- è stato esteso l'ambito di operatività [dell'articolo 1, comma 184, della Legge di Stabilità 2016](#), il quale riconosceva al lavoratore la facoltà di sostituire il premio di risultato con somme e valori di cui all'[articolo 51, commi 2 e 3, Tuir](#). Grazie alla citata modifica normativa, infatti, dal 2017 il premio di risultato può essere sostituito anche con i **benefit** previsti dall'[articolo 51, comma 4, Tuir](#).

In considerazione dell'ultimo dei richiamati punti, il lavoratore può pertanto convertire il premio con i **benefit** indicati nell'[articolo 51, comma 4, Tuir](#), ovvero con l'**uso dell'auto**

**aziendale, la concessione di prestiti** da parte del datore di lavoro, la messa a disposizione dell'**alloggio** e la concessione gratuita di **viaggi** ai dipendenti del settore ferroviario.

Tali **benefit** dovranno essere assoggettati a **tassazione ordinaria** assumendo come base imponibile il valore determinato sulla base dei criteri dettati dal richiamato **comma 4**; la parte del premio che **eccede** il valore del *benefit*, invece, potrà essere assoggettata a **imposta sostitutiva** o a **tassazione ordinaria** (a scelta del lavoratore), ovvero potrà essere sostituita con gli altri *benefit* previsti dall'[articolo 51 Tuir](#).

La circolare, pertanto, analizza una serie di casistiche (anche ulteriori rispetto a quelle appena richiamate), fornendo importanti chiarimenti alla luce delle **modifiche normative** sopra citate, giungendo poi ad un'interessante ipotesi di **esonero delle sanzioni** per la **trasmissione tardiva** della **Certificazione Unica**.

È infatti previsto che, nel caso in cui non sia possibile verificare il raggiungimento dell'**obiettivo incrementale** entro la data di effettuazione delle **operazioni di conguaglio** (in quanto, ad esempio, riscontrabile solo in sede di bilancio), il datore di lavoro può inviare tardivamente la **Certificazione Unica** senza che possano essere irrogate sanzioni.

In questo caso, infatti, il mancato rispetto dei termini previsti per l'invio **non** è determinato da **inadempienze del datore di lavoro**.

Seminario di specializzazione

## IL LEASING DOPO LA LEGGE SULLA CONCORRENZA

[Scopri le sedi in programmazione >](#)